

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

6.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CROLLALANZA

INDICE

	Pag.		Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia	125
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi	122	Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933.	126
Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva della Azienda Autonoma Statale della Strada. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	122	Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni »	126
Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	123	Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di carbone della diramazione Iglesias - Palmas - Suergiu della ferrovia Siliqua-Galassella, concessa all'industria privata.	126
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	124	Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	127
Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'acquedotto Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	124	Estensione al personale delle ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione.	127
Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	125		

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Pocherra.
Constata che la Commissione è in numero legale.
RAMPONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi. (329)

FANTUCCI, *Relatore*, in merito al provvedimento, già in corso di attuazione, rileva che la totale eliminazione del cemento armato e del ferro, specie nelle costruzioni piccole, non è la più indicata, poichè l'uso, sia pure moderatissimo, del ferro, può risolversi in una grande economia. In realtà poi, il decreto-legge, mentre vieta l'uso del cemento armato e del ferro, non indica una procedura precisa perchè tale divieto sia rispettato. Infatti la dizione dell'articolo 4 è molto vaga, in quanto consente di derogare al divieto per opere che rispondano a fini autarchici. Ora non è difficile trovare una formula che metta in evidenza lo scopo autarchico della costruzione.

Inoltre gli accertamenti ed i controlli per mezzo degli uffici del Genio Civile contemplati nell'articolo 6 non sono, a suo avviso, efficaci. Praticamente i progetti sono presentati ai competenti uffici comunali, che li approvano. Le costruzioni procedono in seguito senza alcun controllo. Sarebbe necessario che gli uffici comunali comunicassero al Genio Civile tutti i progetti approvati, per modo che si potesse effettuare una reale vigilanza. Naturalmente ciò implicherebbe un aumento nei quadri del Genio Civile.

Si prevede, è vero, per i trasgressori la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati, ma ciò non sembra sufficiente. In sostanza, il trasgressore sarà sottoposto ad un procedimento che si risolverà in una multa. Si dovrebbe invece, per far rispettare la legge, imporre senz'altro la demolizione dell'opera a spese del trasgressore. La questione è stata sollevata, ma si sono incontrate molte opposizioni.

In conclusione, si potrebbe raccomandare al Ministero dei lavori pubblici che, dopo la conversione in legge del decreto, siano emanate norme pratiche, sia pure per mezzo di circolari, perchè la legge raggiunga tutti gli scopi che si propone.

VASELLI ROMOLO non vede la ragione di prospettare perfino la demolizione di una opera in corso, che equivale ad una perdita di ricchezza, quando in sostanza, vi sia o no il divieto, il ferro non si trova.

PRESIDENTE osserva che è opportuno prevedere il caso che il costruttore abbia la possibilità di procurarsi il ferro sul mercato e impedire che lo impieghi. Ritiene quindi opportuno che le osservazioni fatte dal Relatore siano consacrate a verbale, affinché il Ministero dei lavori pubblici ne tenga conto nell'emanare le norme.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (335)

GIORDANI, *Relatore*, rileva che il provvedimento modifica l'articolo 10 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, le cui benemerienze sono note e furono messe in particolare rilievo in una manifestazione significativa che ebbe luogo, lo scorso anno, a Palazzo Venezia, davanti al Duce, il quale ebbe ad elogiarne l'attività encomiabile.

L'articolo 10 attribuisce al Direttore dei servizi amministrativi il grado quinto. Ora bisogna notare che l'Azienda Autonoma Statale della Strada ha due soli posti di ruolo: quello del Direttore generale e quello del Direttore dei servizi amministrativi.

Tutti gli altri funzionari appartengono al Ministero dei lavori pubblici e a quello delle finanze, e sono comandati presso la Azienda Autonoma Statale della Strada. L'attuale funzionario addetto alla direzione dei servizi amministrativi avrebbe preclusa ogni possibilità di carriera e di miglioramento economico e morale se non si procedesse all'approvazione del provvedimento in esame, il quale attribuisce all'attuale Direttore dei servizi amministrativi il grado 4^o, ad ogni effetto. Giova poi tenere presente che l'ufficio in parola è una vera e propria direzione generale, in quanto comprende tre divisioni, un ufficio di ragioneria ed altri uffici amministrativi alla periferia. Si noti anche che l'attuale Direttore dei servizi amministrativi esplica la sua funzione presso l'Azienda fin dalla sua costituzione e ne ha seguito, giorno per giorno, con amore e competenza, lo sviluppo e il potenziamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. È anche un ottimo funzionario.

GIORDANI, *Relatore*. Si tratta, infatti, di un funzionario attivo, intelligente, ottimo, come afferma il Presidente.

È da rilevare che il grado IV, secondo l'articolo 1 del disegno di legge, verrebbe attribuito « al funzionario che ricopre da oltre dieci anni il posto di Direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada ». Il Ministero delle finanze, per meglio chiarire la portata di questa norma, propone che nell'articolo 1 l'espressione: « al funzionario che ricopre da oltre dieci anni il posto di Direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada », sia sostituita dalla seguente: « al funzionario che *attualmente* e da oltre dieci anni ricopre il posto di Direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada ».

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

CACCESE si associa alla proposta del Relatore, perchè il funzionario merita veramente la promozione al grado IV. In ordine all'emendamento proposto dal Ministero delle finanze, osserva che la stessa relazione, che accompagna il disegno di legge, riconosce che il Direttore dei servizi amministrativi esplica funzioni non inferiori a quelli di ogni altra direzione generale. Si dovrebbe pertanto dar risalto, più che al funzionario, alla funzione. Data l'importanza dei servizi amministrativi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada pensa che il Ministero dei Lavori pubblici debba studiare la possibilità di elevare la direzione dei servizi amministrativi a direzione generale e formula una raccomandazione in tal senso.

PRESIDENTE nota che il provvedimento sottoposto all'approvazione della Commissione è essenzialmente *ad personam*. Si può, per altro, esprimere il voto, quanto mai opportuno, che sia sistemata, in rapporto all'importanza dei servizi, la posizione del Direttore dei servizi amministrativi della Azienda Autonoma Statale della Strada, non solo per la persona che ricopre tale carica, ma per la funzione che è continuativa.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati con l'emendamento all'articolo 1 proposto dal Ministro delle finanze).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione. (337)

BOMBRINI, *Relatore*, ha esaminato nel suo complesso il disegno di legge e ne propone l'approvazione.

BERNOCCO ricorda che, in una precedente riunione, formulò il voto che si emanasse un testo unico delle norme concernenti il risanamento di centri cittadini. Coglie l'occasione per riaffermare la necessità che il Ministero competente provveda in tal senso.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto dell'osservazione del camerata Bernocco. Pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

Comunica che all'articolo 4 il Consigliere nazionale Vaselli Romolo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in sede di discussione di altri disegni di legge relativi a piani regolatori e quindi accettato dal Governo:

All'articolo 4 aggiungere in fine i seguenti commi:

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari all'espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

(L'articolo 4 è approvato con tale emendamento. Si approvano anche i successivi articoli da 5 a 15).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (338)

PELLEGRINI, *Relatore*, ricorda che con il Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, fu approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze, stabilendosi un periodo di cinque anni per la sua esecuzione. Tale termine viene a scadere il 10 novembre 1939-XVIII. Il comune di Firenze, in seguito a difficoltà inerenti alla procedura di espropriazione, ha chiesto che sia concessa la proroga di anni due dal termine assegnato, la quale comporta anche la proroga delle agevolazioni fiscali, compresa l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte comunali e provinciali.

Il Ministro delle finanze propone che, per maggiore chiarezza, l'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge sia formulato come segue:

«Le costruzioni di cui all'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimeposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro il 9 novembre 1941-XX, ferma restando ad ogni effetto in tal caso la decorrenza del venticinquennio dal 9 novembre 1939-XVIII».

PRESIDENTE osserva che l'emendamento ha carattere sostanziale.

Pone in discussione l'articolo unico con l'emendamento proposto dal Ministro delle finanze.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'Acquedotto Vallivera e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni. (340)

BERNOCCO, *Relatore*, rileva che il Consorzio formato da 18 comuni della provincia di Pavia, per 42.500 abitanti, costituitò nel

1932-X, stipulò con la Società anonima costruzioni impianti una convenzione per la costruzione dell'Acquedotto Vallivera e Scuropasso, garantendo il consumo di 25 litri di acqua al giorno per abitante, pari ad un canone annuo di lire 700 mila circa.

Il consumo di acqua fu però dal 1936 ridottissimo, con un introito di circa lire 300 mila annue, per modo che i comuni si sono trovati nella necessità di integrare la differenza sul minimo garantito pari a lire 600 mila per il 1936, lire 500 mila circa per il 1937 e lire 400 mila per il 1938.

Si tratta di comuni poverissimi, che non sono in grado di pagare. Il disegno di legge autorizza pertanto il Consorzio, perchè possa procedere al riscatto della concessione e quindi alla gestione diretta dell'acquedotto, a contrarre un mutuo di lire 10 milioni, estinguibile in 50 annualità, sul quale si concede un contributo nel pagamento degli interessi per il periodo di dieci anni, in misura pari alla differenza fra il 3 per cento da assumersi dal Consorzio e il saggio praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Si tratta di una questione generale, già esaminata in altra occasione. Gli acquedotti, soprattutto dei centri rurali, hanno una gestione passiva. L'unico rimedio a tale situazione consiste nel fare obbligo ai proprietari di procedere agli allacciamenti per condurre l'acqua nelle loro abitazioni. Formula il voto che un problema così importante, che interessa la salute pubblica, sia radicalmente risolto.

CACCESE rileva che la questione dello allacciamento degli acquedotti rientra nella più grave questione dei regolamenti edilizi urbani. Raccomanda quindi che sia affrontato dal Ministero dei lavori pubblici il problema dei regolamenti edilizi, rendendoli obbligatori per tutti i comuni e non soltanto, come è attualmente, per i capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE prende atto dei voti formulati, che saranno consacrati nel verbale.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

Il Ministero dell'interno propone il seguente articolo 4, accettato dal Ministero delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici:

«Tutti gli atti relativi al trapasso di proprietà conseguenti alla costruzione dell'acquedotto ed alle operazioni di mutuo, di cui

agli articoli 1 e 3 della presente legge, sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20,20 ».

(L'articolo 4 è approvato. Si approva anche l'ultimo articolo divenuto 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi. (341)

AGAZZI, *Relatore*, rileva che col disegno di legge si propone di accogliere la domanda fatta dal comune di Genova al Governo perchè sia prorogato di un quinquennio il termine di cinque anni fissato col Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744, per l'esecuzione del piano regolatore Genova-Sampierdarena, relativo alla zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi.

Si tratta di una vasta zona situata nel centro dell'ex comune di Sampierdarena e che era urgente sistemare radicalmente, sia per ragioni di estetica, che di igiene e di risanamento di un quartiere vecchio e malsano, ma soprattutto per dare una più ampia possibilità di comunicazioni a questa zona, a ridosso del futuro grande porto di Genova.

I lavori sono stati condotti con la massima alacrità dall'impresa alla quale furono appaltati; cosicchè oggi si può constatare che quasi tutto il piano ha avuto la sua esecuzione. Se non che restano ancora a compiersi alcune parziali espropriazioni contemplate nel piano e provvedere alla costruzione di alcuni edifici su aree che si sono potute liberare solo recentemente.

La domanda del comune di Genova è stata accolta dai competenti Ministeri.

Osserva che sulla sostanza del provvedimento, e non sulla sua chiarezza, come ritiene il Ministero delle finanze, incide l'emendamento all'articolo unico presentato dallo stesso Ministero, in base al quale l'esenzione venticinquennale dura non già fino al giorno dell'effettivo compimento dell'opera, ma fino alla data del 6 novembre 1939-XVIII, che è appunto il termine stabilito per la completa esecuzione del piano.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico col seguente emendamento pro-

posto dal Ministero delle finanze e accettato da quello dei lavori pubblici:

L'ultimo comma è formulato come segue:

« Le costruzioni di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 6 novembre 1939-XVIII, ma entro il 6 novembre 1944-XXIII, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939-XVIII ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. (373)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, ricorda che fin dall'inizio dello scorso anno la Federazione dei Fasci di combattimento di Rieti, per meglio finanziare le opere da costruire, aveva chiesto di potersi servire dei sussidi che il Governo paga ai proprietari dei fabbricati distrutti dal terremoto del 1915. Analoga richiesta fu avanzata dall'Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia.

Con decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 616, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 63, il Governo aderiva a queste richieste e stabiliva rispettivamente in 10 milioni e in 3 milioni i sussidi che i due Enti potevano utilizzare; però fissava al 30 giugno 1939-XVII l'epoca in cui avrebbero dovuto presentarsi i progetti delle costruzioni da eseguirsi e i documenti relativi alla proprietà delle aree destinate alle costruzioni stesse.

Avendo i due Enti incontrato difficoltà sia per l'acquisto dei sussidi, che delle aree, il disegno di legge dispone che il termine sia prorogato di un anno.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933. (374)**

MINIATI, *Relatore*, nota che col disegno di legge sono prorogati al 31 dicembre 1940, anno XIX, i termini di applicazione delle esenzioni fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII e 30 ottobre 1930-IX. Si tratta di agevolare i proprietari i quali, non avendo potuto ottenere a tutt'oggi la liquidazione del contributo statale, vengono a trovarsi nella impossibilità di stipulare mutui con l'Istituto di credito all'uopo autorizzato e non possono quindi godere delle facilitazioni loro concesse, venendo pertanto ad avere un trattamento meno favorevole nei confronti degli altri danneggiati dal terremoto.

Si augura che questa nuova proroga possa essere sufficiente a regolare la posizione di tutti gli interessati e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». (398)

MAFFEZZOLI, *Relatore*, osserva che la istituzione di un Comitato per le telecomunicazioni, contemplata nel disegno di legge, rientra nel quadro della legge 8 giugno 1925-III, relativa alla organizzazione della Nazione in caso di guerra. Si è voluto predisporre l'ordinato funzionamento, in caso di emergenza, dei servizi di telecomunicazioni che attualmente fanno capo a molte commissioni e a molti enti. Era evidente l'opportunità di affidare ad un unico ente tutte le questioni interessanti le telecomunicazioni. Si è perciò costituito un Comitato, il quale è presieduto dal Ministro per le comunicazioni ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri della guerra, della marina, della aeronautica, delle comunicazioni e della cultura popolare; da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'Africa italiana, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, della Commissione

suprema di difesa, del Comitato di mobilitazione civile.

Si prevede la costituzione di una segreteria permanente retta da un generale del Regio esercito, o da un ammiraglio della Regia marina, o da un generale della Regia aeronautica, alla quale sono addetti ufficiali e personale delle forze armate e funzionari ed impiegati del Ministero delle comunicazioni.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

CAVALLAZZI sull'articolo 2 raccomanda che la legge sia applicata con larghezza di criteri relativamente a quegli enti che si occupano delle comunicazioni radio-elettriche a scopo propagandistico, e non per fini che interessano la difesa nazionale, come l'Ente radio rurale ed altri.

(*Si approvano i successivi articoli da 2 a 7*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas-Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasella, concessa all'industria privata. (432)

CAVALLAZZI, *Relatore*, avverte che il disegno di legge tende a sanzionare e a regolare amministrativamente uno stato di fatto esistente sul tronco Iglesias-Palmas-Suergiu della Ferrovia Siliqua-Calasella, che da un anno è adibito ai trasporti di Carbonia, essendosi provveduto per il trasporto di persone mediante servizi automobilistici all'uopo istituiti.

È evidente la necessità di trasformare questo tronco ferroviario, già concesso all'industria privata, in raccordo industriale sotto il controllo della A. Ca. I., che controlla pure la Ferrovia meridionale della Sardegna.

L'articolo 2 dispone che essendo venuto a mancare sul tronco, di cui sopra, il trasporto delle persone, deve essere diminuita la sovvenzione attribuita dallo Stato alla Società concessionaria.

Inoltre si dispone che il materiale ferroviario, il quale viene ad essere esuberante, perchè cessa il trasporto delle persone, possa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essere venduto dal Ministro delle Comunicazioni. Il ricavato della vendita servirà a migliorare il servizio del tronco ferroviario.

Dato il progressivo sviluppo della produzione mineraria di Carbonia è necessario risolvere il problema del trasporto di quantità sempre più imponenti di carbone, dei sottoprodotti e dei minerali di zinco, piombo, ecc. al porto di Sant'Antioco.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas. (443)

RAMPONE, *Relatore*, rileva che l'esperienza di questi ultimi tempi ha dimostrato l'opportunità di costituire adeguate scorte di carbone fossile, per evitare il pericolo che gli stabilimenti rimangano inattivi per mancanza di carbone.

È evidente quindi la tempestività del provvedimento sottoposto all'approvazione della Commissione.

In ordine all'articolo 7, il quale dispone che le spese per la costituzione e la conservazione delle scorte sono a totale carico degli esercenti le cokerie e le officine da gas, fa rilevare che, in caso di necessità, le aziende devono acquistare aree prossime agli stabilimenti per poter disporre di magazzini; che occorre un immobilizzo di capitali ingenti e infine che le scorte si devono fare in un momento di prezzi altissimi per il carbone.

Raccomanda al Ministero delle corporazioni di tener conto di queste esigenze.

Propone di far seguire all'articolo 5 un articolo 6, già approvato dal Governo, così formulato:

« Il provvedimento di approvazione o di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — di cui ai precedenti articoli 4 e 5 hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'eventuale espropriazione delle aree necessarie alla costituzione dei depositi in oggetto ».

L'articolo 6 del provvedimento, che diverrebbe 7, dispone che le scorte dovranno essere costituite nel termine di un anno a

decorrere dall'entrata della legge in vigore. Siccome gli acquisti sono subordinati alle possibilità di rifornimento, che è effettuato attraverso il monopolio carbone, occorre considerare il pericolo di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'ultimo articolo, cui sono esposti coloro che non costituiscono le scorte nei termini fissati dalla legge.

Ritiene pertanto opportuno proporre il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Aggiungere al primo comma dell'articolo 7 (già 6): « subordinatamente alla possibilità di adeguato rifornimento del carbone fossile necessario da parte del monopolio carbone ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli con gli emendamenti accettati dai Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale delle ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione. (444)

MINIATI, *Relatore*, rileva che col provvedimento in esame l'Amministrazione delle ferrovie provvede a estendere a tutto il personale dipendente le agevolazioni per l'incremento demografico della Nazione contenute nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937, anno XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, per le quali si concede la riduzione di uno o due anni dei periodi minimi di anzianità necessaria per la promozione da un grado all'altro, rispettivamente per gli impiegati coniugati o vedovi con un figlio o con almeno due figli, nei ruoli per i quali sia previsto un numero cumulativo di posti, o per l'ammissione agli esami per il conseguimento di alcune altre promozioni previste per tale titolo.

Il provvedimento era vivamente atteso non perchè potesse o dovesse servire di sprone o di richiamo in questa materia, ove vivono soprattutto i valori morali — per noi italiani e fascisti più che la legge ha anzitutto valore il comandamento del Duce — ma perchè è logico dare a questa particolare categoria di dipendenti dello Stato, che ovunque, negli uffici e sulle strade ferrate, in guerra o in pace, adempiono il loro dovere, il riconoscimento di quelle qualità che fanno del citta-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dino, il quale compie il proprio dovere negli uffici e in famiglia, un compiuto funzionario la cui preparazione morale e spirituale è garanzia assoluta per lo Stato di rendimento e capacità.

Naturalmente si è stabilito che non siano da ammettersi promozioni se non è trascorso un periodo minimo di anzianità di almeno due anni per il gruppo *A* e quattro anni per il gruppo *B* e per le altre categorie del personale esecutivo

Inoltre, trattandosi di promozioni relative allo svolgimento di carriera nei gradi successivi della medesima categoria, si è precisato che del beneficio della riduzione lo stesso impiegato non possa fruire che agli effetti di una sola promozione.

Si stabilisce infine che alla riduzione dei periodi minimi di anzianità per le promozioni

danno titolo non solo i figli legittimi, ma anche i figli naturali riconosciuti, dal giorno del loro legale riconoscimento.

Si augura che il provvedimento possa trovare oggi e nell'avvenire la sua più larga applicazione, sicchè si possa dimostrare ancora una volta che in Regime fascista le leggi dello Stato, prima di essere documenti legislativi, sono e vogliono essere soprattutto atti di fede.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi (329).

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.

Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (335)

ART. 1.

Al funzionario che attualmente e da oltre dieci anni ricopre il posto di Direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada è attribuito *ad personam*, ad ogni effetto, il grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, ferme restando la qualifica e le funzioni inerenti al detto posto.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dalla applicazione della presente legge.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione. (337)

ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Jesi comprendente anche il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro adottato con deliberazione del Podestà 9 luglio 1935-XIII ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Sezione prima, dal Consiglio superiore di sanità e dal Ministero dell'educazione nazionale.

Un esemplare di tale piano e del relativo regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

ART. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Jesi provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati interessanti la sede e gli impianti ferroviari dello Stato, nonchè quelli delle Ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere previa-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente concordati con il Ministero delle comunicazioni.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune di Jesi a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro dell'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

ART. 3.

Per la occupazione delle aree private, necessarie all'esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali, o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi dal Comune di Jesi preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

ART. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addiventare alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il

Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento suddetto e del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari all'espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

ART. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune esproprierà per l'attuazione del piano regolatore di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3.66, se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della Provincia di Ancona, in seguito a richiesta del Comune di Jesi, dispone perchè, in contraddittorio fra il Comune stesso e i proprietari espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni e, in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale di Ancona, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

ART. 8.

Il Comune di Jesi è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1475, e successive modificazioni.

ART. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

ART. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'Autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

ART. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dei lavori pubblici, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

ART. 12.

Il piano di massima di cui all'articolo 1 non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

ART. 13.

In quanto non disposto o modificato dalla presente legge, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al Comune di Jesi per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.

ART. 15.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al piano particolareggiato del 1° stralcio del piano di risanamento del Rione San Pietro, già dichiarato di pubblica utilità con decreto 16 giugno 1939-XVII, n. 1151, del Ministro dei lavori pubblici e rientrante nel perimetro del piano del Rione San Pietro di cui all'articolo 1.

Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (338)

ARTICOLO UNICO.

È prorogato di anni due dal 10 novembre 1939-XVIII il termine assegnato con Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168, per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Firenze relativo alla zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

È contemporaneamente prorogato il privilegio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'articolo 7 del su citato Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770.

Le costruzioni di cui all'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro il 9 novembre 1941-XX, ferma restando ad ogni effetto in tal caso la decorrenza del venticinquennio dal 9 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'Acquedotto Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni. (340)

ART. 1.

Il Consorzio per la costruzione dell'acquedotto promiscuo Valliversa e Scuropasso, per provvedere al riscatto dell'acquedotto da parte della Società S. A. C. I. costruttrice dell'opera e concessionaria dell'esercizio per un periodo di sessanta anni, è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 10,000,000 ammortizzabile in 50 annualità.

ART. 2.

È autorizzato sul detto mutuo il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il 3 per cento, da assumersi dal Consorzio, e il saggio praticato dall'Istituto mutuante limitatamente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al periodo di 10 anni, restando per il periodo successivo l'ammortamento del mutuo ad esclusivo carico del Consorzio.

ART. 3.

L'assunzione del mutuo e la prestazione delle relative garanzie potranno essere effettuate dai Comuni facenti parte del Consorzio e da quelli che in prosieguo entreranno a farne parte, anche in deroga delle disposizioni del primo comma dell'articolo 300 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XIV, n. 383, e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente il divieto di applicazione di aliquote di imposta superiori a quelle autorizzate per l'anno 1938-XVI.

ART. 4.

Tutti gli atti relativi al trapasso di proprietà conseguenti alla costruzione dell'acquedotto ed alle operazioni di mutuo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20.20.

ART. 5.

Il Ministero delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della somma occorrente per l'erogazione del contributo di cui sopra nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici oltre il limite di impegno per annualità.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi. (341)

ARTICOLO UNICO.

È prorogato fino a tutto il 6 novembre 1944-XXIII, il termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, termine già fissato dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2138.

È contemporaneamente prorogato il privilegio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'articolo 8 del succitato Regio decreto legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744.

Le costruzioni di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII,

n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 6 novembre 1939, a. XVIII, ma entro il 6 novembre 1944, a. XXIII, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939-XVIII.

Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. (373)

ARTICOLO UNICO.

È prorogato al 30 giugno 1940-XVIII il termine fissato dal 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 28 aprile 1938, anno XVI, n. 616, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 63, per la presentazione, da parte della Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento di Rieti e dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, della documentazione della proprietà delle aree e dei progetti dei lavori, da eseguire con i sussidi terremoto di cui dispongano, a norma dello stesso Regio decreto-legge.

Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933. (374)

ARTICOLO UNICO.

Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108 per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI.

Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». (398)

ART. 1.

Per predisporre, disciplinare, coordinare e controllare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dalla organizzazione e funzionamento in pace all'organizzazione e funzionamento in guerra delle co-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

municazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche, e per dirigere, coordinare e controllare, in caso di emergenza, le attività di tutti gli enti comunque preposti alle comunicazioni stesse, è istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, nel quadro della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, un « Comitato per le telecomunicazioni », che d'ora innanzi sarà denominato: C. T.

Durante lo stato di emergenza le deliberazioni del C. T. sono sottoposte alle decisioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di Difesa.

ART. 2.

Entro tre mesi al massimo dalla data di costituzione del C. T. sono soppressi tutti i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nelle competenze del C. T.

ART. 3.

Il C. T. è presieduto dal Ministro per le comunicazioni ed è composto:

- a) da due rappresentanti dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e della cultura popolare;
- b) da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'Africa Italiana, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, della Commissione Suprema di difesa, del Comitato di mobilitazione civile.

Nel caso che il C. T. tratti argomenti che interessano altri Ministeri, il Presidente inviterà tali Ministeri ad inviare un loro rappresentante.

È data facoltà al Duce del Fascismo, Capo del Governo, di variare la composizione del C. T. ogni qual volta lo ritenga necessario.

ART. 4.

Alla diretta dipendenza del Presidente del C. T. funziona una Segreteria permanente, la quale, in base alle direttive ed ordini del Presidente, studia le varie questioni, raccoglie e coordina tutti gli elementi relativi alle questioni stesse che debbono essere sottoposte al C. T. e ne notifica agli interessati le decisioni.

ART. 5.

La Segreteria è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio della Regia marina o da un generale della Regia aeronautica. Ad essa Segreteria sono addetti ufficiali e personale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e funzionari ed impiegati del Ministero delle comunicazioni.

Le spese per i detti personali rimangono a carico delle rispettive amministrazioni.

ART. 6.

Il Segretario è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

ART. 7.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del C. T. verrà provveduto con apposito stanziamento da iscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, sullo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata. (432)

ART. 1.

Per le esigenze dei trasporti dei carboni e di altri prodotti minerari della zona meridionale della Sardegna è data facoltà al Ministro delle comunicazioni di autorizzare, di concerto col Ministro delle finanze ed a condizioni da stabilire, l'esercizio privato come raccordo industriale sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta ed anche, in caso di necessità, su altri tronchi di detta ferrovia concessa alla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde.

Il raddoppio di binario tra Carbonia e Sant'Antioco rimane esclusivamente adibito al servizio di raccordo industriale.

ART. 2.

Ferme restando ad ogni altro effetto le convenzioni vigenti con la Società concessionaria la sovvenzione attribuita all'esercizio della ferrovia sarà ridotta proporzionalmente alla lunghezza dei tratti su cui sarà mantenuto il servizio pubblico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

È data facoltà al Ministro delle comunicazioni di disporre, di concerto col Ministro delle finanze, l'alienazione di quella parte del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dello Stato, comprese le automotrici acquistate con prelevamento dai fondi di rinnovo, che, per effetto della limitazione del servizio pubblico, si renderà esuberante.

Il ricavato della vendita sarà versato in aumento del fondo di rinnovamento del materiale d'armamento della linea nonché del fondo di rinnovamento del materiale rotabile e di esercizio di proprietà dello Stato, che resterà in servizio della linea. Alla ripartizione tra i due fondi provvederà il Ministro delle comunicazioni di concerto col Ministro delle finanze in misura proporzionale alle rispettive quote annue e con facoltà di spostamento dall'uno all'altro fondo in base ai prevedibili bisogni.

ART. 4.

I trasporti di carbone, di altri prodotti minerari e di merci varie sui tronchi della ferrovia in esercizio privato come raccordi industriali, in quanto effettuati per conto di terzi, sono soggetti alla tassa erariale stabilita dal decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1153.

Sin dall'inizio dell'esercizio privato dei tronchi la Società dovrà tenere una contabilità del tutto separata da quella dei tronchi sui quali sarà mantenuto il servizio pubblico.

Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas. (443)

ART. 1.

Tutte le cokerie e le officine gas sono obbligate a tenere, con le modalità di cui agli articoli seguenti, una scorta di carbone fossile pari al fabbisogno di 3 mesi della loro normale attività. Tale scorta è da considerare intangibile dal punto di vista quantitativo, ossia potrà subire rotazione ma non riduzione.

ART. 2.

La scorta intangibile di cui all'articolo precedente dovrà essere in aggiunta alla scorta normale di cui ogni impianto normalmente deve disporre per il proprio regolare esercizio.

ART. 3.

Le scorte di carbone fossile potranno essere disposte in depositi all'aperto o sott'acqua a seconda di quanto sarà stabilito caso per caso dal Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato —; comunque esse dovranno sempre essere ubicate in località facilmente accessibili, dotate dei mezzi che consentono facilità di carica e di scarica, in modo che si possa rapidamente provvedere al loro impiego, in caso di necessità riconosciuta dal detto Ministero.

ART. 4.

I progetti per la costituzione dei depositi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato —, corredati di una relazione descrittiva comprovante la perfetta rispondenza degli impianti proposti alle finalità da raggiungere.

ART. 5.

Qualora il Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — lo creda opportuno e lo autorizzi, potrà essere costituito un unico deposito al servizio di più impianti diversi, semprechè l'ammontare complessivo delle scorte soddisfi come entità, ubicazione ed attrezzatura alle condizioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 6.

Il provvedimento di approvazione o di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — di cui ai precedenti articoli 4 e 5 hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'eventuale espropriazione delle aree necessarie alla costituzione dei depositi in oggetto.

ART. 7.

Le scorte dovranno essere costituite nel termine di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alla possibilità di adeguato rifornimento del carbone fossile necessario da parte del Monopolio Carboni.

Per le cokerie ed officine gas che saranno attivate dopo l'entrata in vigore della presente legge, il predetto termine di un anno decorrerà dalla data della loro attivazione.

ART. 8.

Le spese per la costituzione e la conservazione delle scorte sono a totale carico degli esercenti le cokerie e le officine da gas.

ART. 9.

Coloro che non costituiscono le scorte nei termini e secondo le modalità stabiliti nella presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 15,000 a lire 100,000. Indipendentemente dalla sanzione penale, il Ministero delle comunicazioni, sentito quello delle corporazioni, potrà ordinare d'ufficio la costituzione delle scorte anzidette, con anticipazione della spesa da parte dello Stato, la quale verrà poi recuperata con gli interessi del 6 per cento, accessori e spese col procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 638.

Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione. (444)

ARTICOLO UNICO.

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni contenute nell'Allegato G al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-

legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni per concorrere alle promozioni: dal grado 10° al grado 8° dei gruppi B e C;

dal grado 11° al grado 10° del gruppo C; dai gradi 11° e 10° rispettivamente ai gradi 10° e 9° del personale delle stazioni;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli: tale riduzione di due anni è però limitata ai periodi di anzianità superiore ai cinque anni.

Per le categorie per le quali sono previste più promozioni successive da conferirsi in base al primo comma del presente articolo, della riduzione dei periodi di anzianità richiesti per concorrervi si potrà fruire agli effetti di una solamente delle promozioni stesse.

Agli effetti suddetti si tiene conto dei figli legittimi, nonchè dei figli naturali riconosciuti dal giorno del legale riconoscimento.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.